



Misure a sostegno delle imprese in conseguenza dell'emergenza COVID-19 (cd. coronavirus)

Aprile 2020



Limitazione di responsabilità

Le informazioni contenute in questo Documento, non pretendendo di essere esaustive anche perché lo stesso si focalizza sugli articoli relativi all'accesso al credito, sono estratte dal Decreto-Legge "**Liquidità**" dell'8 aprile 2020 n.23 (di seguito anche "**Decreto Liquidità**"), che reca misure volte, fino al 31 dicembre 2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arte e professioni da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE S.p.A. (di seguito anche SACE) e il Fondo di garanzia centrale per le PMI, che aggiorna e integra le misure già adottate:

- (i) dal Decreto-legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18;
- (ii) dall'accordo ABI-Confindustria di marzo 2020;
- (iii) dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti (in particolare da SACE e dalla sua controllata Simest) che, nella sua funzione stabilita dall'articolo 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), è stato autorizzato a utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
- (iv) secondo la Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014, con le modifiche introdotte dall'addendum 10 dicembre 2014, dall'addendum del 15 aprile 2015, dalla comunicazione del 31 marzo 2016, dall'addendum del 17 maggio 2016, dalla comunicazione del 24 maggio 2018, dall'addendum del 6 settembre 2018.

ARCUS Financial Advisors S.r.l. ("**Arcus**") non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza o la completezza delle informazioni, eventuali dichiarazioni o garanzie (espresse o implicite) contenute, piuttosto che per eventuali omissioni, di questo Documento.



Indice

01 Premessa

02 Sintesi delle misure

PIÙ DI 400 MILIARDI DI EURO DI PRESTITI GARANTITI

Tutte le imprese, senza limiti di fatturato né di dimensioni, potranno accedere a prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% dell'importo, e per le imprese di dimensioni più contenute fino al 100%.



200 MILIARDI PER IL SOSTEGNO ALL'EXPORT

Introdotta un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%



200 MILIARDI ATTRAVERSO SACE


Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una garanzia pari al 90% dell'importo richiesto.
Le imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro una garanzia pari al 80%.
Le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi il 70% dell'importo del finanziamento richiesto.



POTENZIAMENTO FONDO GARANZIA PMI

Garanzia del 100% del Fondo per i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni, senza procedura di valutazione, a favore di PMI e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario

03 Contatti



01 Premessa

Il presente Documento è stato elaborato sulla base del Decreto Liquidità e va a integrare le misure adottate dal Decreto-legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18.

Arcus si propone quale "facilitatore" dell'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni Italiane, sia nella fase dell'istruttoria che nella fase più propriamente della messa in vigore e della gestione del contratto di finanziamento accordato dai soggetti autorizzati dalle convenzioni.

A tal fine, **Arcus**, grazie alle sue competenze ed esperienze maturate, è in grado di fornire alle imprese interessate e in collaborazione con le stesse, la propria assistenza tramite 3 punti principali:

1. ISTRUTTORIA: (a) raccolta delle informazioni sulla società da presentare ai soggetti istituzionali preposti all'utilizzo degli strumenti deliberati (CDP, SACE, SIMEST, Confidi, etc.); (b) individuazione degli Istituti Finanziari (Italiani, Locali o Internazionali), interessati alla concessione del finanziamento; (c) preparazione della modulistica, così come riportato dai Decreti attuativi per la presentazione della richiesta agli Istituti Finanziari selezionati.

2. ATTUAZIONE: (a) a seguito della presentazione dell'istanza, assistenza al processo approvativo degli Istituti Finanziari coinvolti così da velocizzarne l'ottenimento; (b) finalizzazione dei documenti finanziari richiesti per la formalizzazione del finanziamento; (c) una volta ottenuta l'approvazione, raccolta della documentazione necessaria al soddisfacimento delle condizioni richieste dagli Istituti Finanziari supporto e in tutte le attività propedeutiche alla erogazione del finanziamento.

3. GESTIONE: (a) supporto alla predisposizione della documentazione da inviare alle controparti finanziarie durante la vita del finanziamento; (b) calendarizzazione delle scadenze contrattuali previste in modo da consentire una tempestiva predisposizione delle informazioni richieste ed evitare di incorrere in sanzioni; (c) assistenza nella gestione di eventuali modifiche contrattuali dovessero necessitare durante la vita del finanziamento.

Arcus aggiornerà il presente documento, integrandolo con le novità dispositive e attuative decise *in itinere* dalle Autorità competenti.



02 Sintesi delle misure

A seguito dell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale di crisi finanziaria dovuta all'emergenza COVID-19 (di seguito anche «*coronavirus*»), il Governo Italiano, attraverso il Decreto Liquidità, integrando il Decreto-legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18, ha introdotto una serie di interventi a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d'urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.

Tutte queste norme, vanno a integrarsi sia a quanto previsto nell'accordo ABI-Confindustria, che con quanto attuato dal Gruppo CDP, insieme alle sue controllate SACE e Simest, che ha predisposto specifici prodotti con la finalità di fornire provvista al sistema bancario, alle imprese, e supporto alle attività di export e internazionalizzazione a favore delle imprese.

Di seguito si sintetizza le caratteristiche di tali misure:

(a) Il Decreto Liquidità ha introdotto una serie di misure che hanno come obiettivo il sostegno alle imprese Italiane danneggiate dall'emergenza attuale, tramite la copertura dei prestiti con garanzia statale.

L'utilizzo della garanzia statale ha due procedure di accesso: (1) la SACE, soprattutto per le imprese più grandi, e (2) il Fondo di garanzia per le PMI (Mediocredito Centrale e ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti.



02 Sintesi delle misure

Quadro sinottico (1) e (2)

(1) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1 del Decreto) – **Garanzia SACE**

Beneficiari	Imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo centrale di garanzia per le PMI
Misura	La garanzia è: (a) fino al 90% per le imprese fino a 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; (b) fino al 80% per le imprese oltre 5mila dipendenti o fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro; (c) fino al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.
Oggetto della Garanzia	Finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia è pari al 25% del fatturato 2019 oppure al doppio dei costi di personale.
Costo	Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono: (a) per i finanziamenti a PMI, 0,25% per il primo anno, 0,50% per il secondo e terzo anno, 1% per il quarto, quinto e sesto anno; (b) per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI, 0,50% per il primo anno, 1% per il secondo e terzo anno, 2% per il quarto, quinto e sesto anno.



02 Sintesi delle misure

(2) Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13 del Decreto) – **Garanzia Mediocredito Centrale e MiSE**

Beneficiari	PMI con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, fino a 499 dipendenti
Misura	L'importo massimo garantito è fino a 5 milioni di euro per impresa, con le seguenti fasce di copertura: (a) fino al 100% per finanziamenti fino a 25mila euro (concessi automaticamente, senza valutazioni creditizie da parte della banca); (b) fino al 100%, di cui 90% Stato e 10% Confidi, per finanziamenti fino a 800mila euro, per le imprese con fatturato fino a 3,2milioni di euro (i.e. 25% del fatturato); (c) fino al 90% per le imprese con fatturato sopra i 3,2 milioni di fatturato e con un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con vincoli legati al fatturato (i.e. entro il 25% dei ricavi), sempre con almeno un 10% garantito da Confidi.
Oggetto della Garanzia	Finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia è pari al 25% del fatturato 2019 oppure al doppio dei costi di personale.
Costo	Per i prestiti fino a 25mila euro, il tasso di interesse non sarà superiore al tasso di Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%. Per aziende fino a 3,2 milioni di euro di ricavi, il testo del Decreto non prevede invece un tasso minimo



02 Sintesi delle misure

In particolare e relativamente al settore imprenditoriale, si fa riferimento a:

Art. 1 -- Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, questo articolo attribuisce a SACE la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, fino ad un massimo di 200 miliardi, di cui almeno 30 destinati alle PMI (inclusi lavoratori autonomi e professionisti di partite IVA) che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI (si veda di seguito l'art.13). Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia è pari al 25% del fatturato 2019, oppure al doppio dei costi di personale. La garanzia è al 90% per le imprese fino a 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, all'80% se il numero di dipendenti è superiore a 5mila oppure il fatturato è fra 1,5 e 5 miliardi di euro, al 70% per chi ha ricavi sopra i 5 miliardi.

L'importo della garanzia non può comunque superare il 25% del fatturato 2019 o due volte il costo del personale da bilancio 2019. Anche in questo caso, i tassi sono inferiori di quelli normalmente applicati, ma si pagano le commissioni sulla garanzia (che quindi non è gratuita diversamente da quella del Fondo PMI). Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono: (a) per i finanziamenti a PMI, 0,25% per il primo anno, 0,50% per il secondo e terzo anno, 1% per il quarto, quinto e sesto anno; (b) per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI, 0,50% per il primo anno, 1% per il secondo e terzo anno, 2% per il quarto, quinto e sesto anno.



02 Sintesi delle misure

Art. 2 -- Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle, che introducono una serie di norme le quali, ispirandosi ai modelli adottati nei principali stati europei, sostituiscono le attuali regole vigenti, prevedendo che gli impegni di copertura assicurativa presi dalla SACE per quei rischi "non di mercato" siano assunti dallo Stato e dalla SACE stessa in una proporzione rispettivamente del 90% e 10%.

Art. 3 -- SACE, nel piano di attuazione delle misure di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del Decreto, pur restando formalmente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti (in breve anche "**CDP**"), non dovrà rispondere dal punto di vista della direzione e del coordinamento a CDP, ma al Ministero dell'Economia. Con CDP, SACE concorderà le strategie per massimizzare le sinergie del gruppo, ma per attuare misure di sostegno all'export al rilancio degli investimenti "non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP". Deve inoltre consultare il Ministero dell'Economia e Finanze per le decisioni importanti, e concordare con lo stesso, che opera in concerto con il Ministero degli Affari Esteri, i diritti di voto e le nomine.

Art. 4 -- Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato, per cui viene favorita la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità attualmente previste dal nostro ordinamento giuridico per la stipulazione dei contratti bancari, accettando strumenti di comunicazione più diffusi (ad esempio, non necessariamente la PEC, ma la mera posta elettronica non certificata). La norma introdotta opera nell'interesse della clientela più colpita dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria rispetto l'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza. La fattispecie ha carattere eccezionale e si applica solo ai contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.



02 Sintesi delle misure

Artt. dal 5 al 7 -- riguardano il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le disposizioni in materia di riduzione del capitale e del bilancio.

Art. 8 – riguarda disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società, per i finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto liquidità sino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli art. 2467 e 2497 quinquies del codice civile (rispettivamente

Art. 9 – riguarda disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Art. 10 – riguarda disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di stato di fallimento e dello stato di insolvenza

Art. 11 – riguarda la sospensione di termini di scadenza dei titoli di credito

Art. 12 – riguarda il fondo solidarietà mutui prima casa (cd. Fondo Gasparini)

Art. 13 -- Fondo centrale di garanzia PMI, le cui misure vanno a sostituire quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto-legge "Cura Italia", ed in particolare, fino al 31 dicembre 2020, i prestiti potranno essere concessi a imprese fino a 499 dipendenti. La garanzia è gratuita (senza commissioni) e le imprese pagheranno solo gli interessi sul finanziamento. La percentuale applicabile di copertura è pari fino al 90% e l'importo massimo garantito è fino a 5 milioni di euro, con vincoli legati al fatturato. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni. La garanzia concessa potrà crescere al 100% per prestiti fino a 25mila euro, oppure, per finanziamenti pari a 800mila euro (i.e. entro il 25% dei ricavi per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro), sempre se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi). I prestiti fino a 25mila, hanno costi bassi e sono concessi automaticamente, senza valutazioni creditizie da parte della banca. In data 14 aprile 2020, la Commissione europea si espressa sulle misure adottate dal Decreto legge, considerandole coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato. Per i prestiti fino a 25mila euro, il tasso di interesse non sarà superiore al tasso di Rendistato con una maggiorazione dello 0,2%. Per aziende fino a 3,2 milioni di euro di ricavi, il testo del Decreto non prevede invece un tasso minimo.



02 Sintesi delle misure

Artt. 15-17 -- rafforzano, nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica, la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica come l'anticipo, con effetto immediato, dell'ampliamento del golden power a difesa delle aziende strategiche nazionali.

Artt. 18-35 -- interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il D.L. Cura Italia. La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal D.L. Cura Italia viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Artt. 36-37 contengono norme relative allo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.



02 Sintesi delle misure

Ad integrazione di quanto in precedenza, CDP ha ampliato il plafond per il finanziamento delle banche da 1 a 3 miliardi di euro, che saranno erogati a tassi calmierati a PMI e MID⁽¹⁾ dalle istituzioni finanziarie aderenti alla “**Piattaforma Imprese**”. Le risorse previste nella Convenzione, sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali danneggiate dal Coronavirus.

Lo strumento Piattaforma Imprese è suddiviso in sotto-plafond, ciascuno dedicato a specifiche finalità:

- Plafond PMI, dedicato agli investimenti e alle esigenze di circolante delle piccole e medie imprese;
- Plafond MID, destinato al finanziamento di investimenti e circolante delle c.d. “mid cap”;
- Plafond Reti e Filiera, finalizzato al finanziamento degli investimenti e delle esigenze di capitale circolante delle Reti di imprese regolarmente costituite tramite contratto di rete e dotate di personalità giuridica, delle PMI e “mid cap” partecipanti ad una Rete di imprese e delle PMI e “mid cap” partecipanti ad una Filiera.

Sempre nell’ambito del Gruppo CDP, la SACE dedicherà:

- 1) un plafond fino a 1,5 miliardi di euro di garanzie per facilitare l’erogazione di finanziamenti bancari a supporto delle esigenze di capitale circolante per immettere nel sistema nuova liquidità, attraverso i partner bancari;
- 2) un plafond di 2 miliardi di euro di coperture assicurative per nuove linee di credito per aiutare le imprese italiane nella penetrazione di nuovi mercati sostenendo l’acquisto di beni e servizi italiani da parte di acquirenti internazionali
- 3) un plafond di 500 milioni di euro per rilanciare l’export assicurando nuove operazioni di PMI verso aree a elevato potenziale di domanda per i prodotti italiani quali America Latina, Africa e Medio Oriente, il tutto con condizioni assicurative favorevoli, nel rispetto del quadro normativo internazionale vigente e senza l’applicazione di alcun costo per la valutazione di affidabilità della propria controparte.



02 Sintesi delle misure

La Simest, nell'ambito dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, attuerà misure per:

- 1) il rifinanziamento del Fondo 394 pari a 400 milioni di euro;
- 2) la moratoria di 6 mesi dei termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione e posticipo di 6 mesi dei periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso - nel caso di iniziative che sono state rinviate;
- 3) l'eliminazione della maggiorazione del 2% prevista per le revoche, per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.

Inoltre, per rendere operative le ulteriori iniziative già approvate dai cd. decreti Liquidità e Cura Italia, il Gruppo CDP ha attuato:

- plafond Mid-Large Corporate, per fornire liquidità alle medie e grandi imprese italiane fino a 10 miliardi di euro grazie alla contro-garanzia statale;
- rafforzamento del fondo rotativo Legge n. 394/81, per supportare l'internazionalizzazione delle imprese italiane mediante co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi;
- SACE, con riferimento ai finanziamenti bancari che hanno beneficiato della propria garanzia, concederà una moratoria per i crediti a medio lungo termine per un periodo fino a 12 mesi sulle esposizioni in essere e/o l'eventuale adesione a misure di maggior favore promosse dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), ovvero da singole banche;
- le aziende clienti della società SACE Factoring ("**SACE FCT**") del territorio nazionale che siano state danneggiate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 avranno la possibilità di beneficiare di una estensione fino a 6 mesi dei termini di dilazione precedentemente accordati.



03 Contatti

Stefano Cassella

Founding Partner & CEO

Mob: +39 348 0860865

stefano.cassella@arcusadvisors.it

Federico Mander

Senior Partner

Mob: +39 335 422837

federico.mander@arcusadvisors.it

Riccardo Rossitto

Senior Partner

Mob: +39 335 7864081

riccardo.rossitto@arcusadvisors.it

Marcello Leonardi

Senior Director

Mob. Colombia: +57 317 513 2367

Mob. Italy: +39 327 770 4761

marcello.leonardi@arcusadvisors.it

Stefania Gatti

Senior Analyst

Mob: +39 391 3555893


Stefania.gatti@arcusadvisors.it

Stefano Piva

Senior Director

Mob: +39 329 9536407

stefano.piva@arcusadvisors.it





Arcus Financial Advisors s.r.l.
Tel. +39 02 84174342
E. info@arcusadvisors.it
Via Vincenzo Gioberti 1
20123 Milano

Documentazione Confidenziale

Le informazioni contenute in questa presentazione sono confidenziali e destinate esclusivamente alla persona(e) e / o alle società destinatarie del presente documento. È vietato a soggetti diversi dai destinatari di questa presentazione utilizzare, copiare o diffondere le informazioni e i dati in essa contenuti